

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del Comune di Quaranti prot. 914 del 12/05/2021, pervenuta al protocollo generale del Comune di Buttigliera d'Asti al prot. 2857 in data 12/05/2021, per la disponibilità a sottoscrivere un accordo ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sino al 31/12/2022;

Ricordato come l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa sia legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi affidati che l'Amministrazione intende realizzare;

Confermata la volontà di garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

Richiamato l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

Visto il comma 124 art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.";

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Condiviso il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui "la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. c), D.Lgs. 267/2000;

Esaminato lo schema di accordo convenzionale (da allegarsi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima) e ritenuto meritevole di approvazione in quanto aderente alle necessità dell'Ente;

Considerato che il suddetto accordo convenzionale, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005);

Rilevato che l'accordo convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzo il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, che con diversi pareri ha specificato come il ricorso all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 76 commi 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'Ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità, devono essere inferiori a quelle sostenute nell'anno 2008 (art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006);

Richiamato il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole preventivo in ordine alla regolarità tecnica amministrativa reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 4 Regolamento Controlli Interni, allegato alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole preventivo in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 5 Regolamento Controlli Interni, allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e s. m e i.;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali" ed in particolare l'art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004 e la relativa dichiarazione congiunta n. 10 nonché l'art. 17 C.C.N.L. del 21.05.2018

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare la disponibilità a sottoscrivere, un accordo ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sino al 31/12/2022.;

3. di approvare lo Schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e art 14 C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 per l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale di personale dipendente allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla relativa sottoscrizione

Successivamente, ravvisata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to: FAUSONE GUIDO

Il Vice Sindaco
F.to : GRAMAGLIA RENATO

Il Segretario Comunale
F.to : CARAFA Dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/05/2021

Buttigliera d'Asti, lì 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,28/05/2021

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-mag-2021

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo